

STATUTO

TITOLI

DENOMINAZIONE. SEDE. OGGETTO. DURATA. DOMICILIO

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A." e con la sigla "S.A.G.A.T. S.p.A.".

ARTICOLO 2

La società ha sede legale e centro direzionale nel Comune di Caselle Torinese.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto la gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di incrementare l'attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate.

Essa, oltre a dedicare la propria attività a tutto quanto abbia attinenza col funzionamento dell'Aeroporto stesso, compresi i trasporti in superficie inerenti all'attività aeroportuale, può addiventare, previa anche acquisizione delle aree eventualmente occorrenti, alla costruzione di opere che siano rivolte all'ampliamento, all'ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali ed all'integrazione di strutture di assistenza al volo ed a terra, considerate utili ai fini del migliore assetto dell'aeroporto, nonché allo sfruttamento commerciale dell'aerostazione e delle strutture connesse, compiendo all'uopo le occorrenti operazioni finanziarie.

Per gli stessi motivi, e in particolare per l'agibilità dell'aeroporto, può eseguire direttamente impianti di ogni tipo.

La società inoltre può assumere partecipazioni in altre Società ed Enti di qualsiasi genere nel settore aeroportuale e in attività connesse.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano

l'esercizio.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata fino al trentun dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dei Soci.

L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.

ARTICOLO 5

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE. AZIONI. FINANZIAMENTI.

OBBLIGAZIONI. PATRIMONI DESTINATI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di Euro 12.911.481 (dodicimilioninovecentoundicimilaquattrocentottantuno) diviso in numero 2.502.225 (duemilionicinquecentoduemiladuecentoventicinque) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) caduna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 del Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

ARTICOLO 7

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 8

La Società può emettere prestiti obbligazionari anche convertibili nei modi e nei termini di legge.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto relative alle Assemblee speciali.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie riservate dalla legge. Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'assemblea ordinaria approva

altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge.

In particolare sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 10

Ciascun socio iscritto nel libro soci alla data fissata per l'Assemblea ha il diritto di partecipare all'Assemblea degli azionisti e di votare. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria posseduta e può farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante semplice delega scritta, a norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 11

L'assemblea degli azionisti può nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Società, scelto tra personalità con chiara fama in campo aeronautico ed aeroportuale.

Il Presidente Onorario può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

L'assemblea è convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano LA STAMPA almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria e almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea straordinaria. In entrambi i casi deve essere data comunicazione ai soci nei modi e tempi indicati al comma successivo.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno, le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati

con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'art. 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le assemblee, tanto in prima quanto in seconda convocazione, possono essere tenute sia presso la sede sociale, sia in altro luogo, purché in Italia. Con lo stesso avviso, a norma dell'articolo 2369 del Codice Civile, può fissarsi anche la data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono avvenire a distanza almeno di ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma Codice Civile.

L'assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Essa è inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo im-

pedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 23.

L'assemblea nomina un Segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ARTICOLO 14

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'assemblea, si tiene sempre conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che, per qualsiasi ragione, si astenga dal voto.

Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'assemblea, la validità delle deliberazioni della stessa non può essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Quando sia rappresentato l'intero capitale sociale ed intervengano la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale, l'Assemblea è valida anche se non preceduta da formale convocazione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale non presenti.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti delle azioni partecipanti alla votazione.

In caso di parità di voti le proposte si intendono respinte.

ARTICOLO 16

L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 18

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con

riferimento all'assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Sono attribuite altresì all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 10 (dieci) membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e vengono a scadere in occasione dell'Assemblea dei Soci che approva il Bilancio del terzo esercizio.

I Consiglieri eletti dall'assemblea e quelli nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 21

Gli Amministratori sono remunerati in relazione alla carica ed all'opera prestata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile ed in ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività svolte nell'interesse della società.

ARTICOLO 22

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, gli enti pubblici (o le società da questi controllate) hanno facoltà di nominare un numero di Amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata ad uno dei Consiglieri desi-

gnati dal socio (indiretto) Comune di Torino, qualora il Comune di Torino eserciti la facoltà di nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile di cui al primo comma del presente articolo 22.

La nomina dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione – ulteriori rispetto ai membri nominati ai sensi del precedente comma uno – avviene per voto di lista in base alle regole seguenti.

Le liste possono essere presentate da soci che, singolarmente o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 35% del capitale sociale. I soci, che abbiano esercitato la facoltà di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, non presentano liste e non partecipano al voto sulle liste presentate dagli altri soci.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista sotto pena di ineleggibilità.

Ogni socio, singolarmente o insieme ad altri soci, può presentare una sola lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, con la dichiarazione attestante la titolarità del numero di azioni legittimante la presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine come sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente la verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente Statuto per la presentazione delle liste e l'esclusione di quelle presentate in difetto dei requisiti di cui al presente Statuto.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno suddivisi in sequenza per uno, per due, per tre e così di seguito sino al numero di amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno quindi disposti, per i candidati di tutte le liste, in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto nella graduatoria i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, per l'ultimo amministratore da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, scegliendo, in ordine progressivo, il nuovo amministratore tra i candidati non eletti indicati all'interno della lista a cui apparteneva l'amministratore venuto meno ovvero, ove i suddetti candidati non siano eleggibili o disposti ad accettare la carica o il numero dei candidati non eletti indicati all'interno della suddetta lista sia insufficiente, nominando un diverso soggetto, restando inteso che, in quest'ultimo caso, la nomina avverrà esclusivamente su proposta dei componenti del consiglio ancora in carica tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore cessato. Gli amministratori così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

Resta inoltre inteso che, qualora (i) non sia stato possibile procedere, per qualsiasi motivo, alla cooptazione con le modalità di cui al precedente comma ovvero (ii) il candidato cooptato dal consiglio di amministrazione con le modalità di cui al precedente comma non sia successivamente confermato dall'assemblea, ovvero (iii) venissero a mancare 3 (tre) o più amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea chiamata ad eleggere i nuovi amministratori delibera nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti di questo articolo.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente - scelto tra i Consiglieri nominati secondo quanto disposto dal precedente articolo 22, primo e secondo comma (fintantochè vi sia un Consigliere così nominato) - e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice Presidenti.

Salvi gli interventi urgenti ed indifferibili, in caso di assenza o di impedimento del Presidente di durata superiore agli otto giorni, ne fanno le veci, se nominati, il Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, l'altro Vice Presidente, ovvero qualora entrambi fossero assenti od impediti, il Consigliere più anziano per ragioni di età.

Il Consiglio nomina inoltre un Segretario che può scegliere anche tra persone estranee al Consiglio.

ARTICOLO 24

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio è convocato e si riunisce sia nella sede della società, sia altrove, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci o, informandone preventivamente il Presi-

dente, l'Amministratore Delegato, lo ritengano necessario ovvero ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri.

La convocazione ha luogo mediante invito trasmesso mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza, in cui è sufficiente il preavviso di due giorni tramite i mezzi indicati.

L'invito contiene il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.

ARTICOLO 25

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Le seguenti materie, che non potranno essere oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari a quello dei componenti dell'intero Consiglio, meno 2 (due):

- a) approvazione e modifica del *business plan*;
- b) operazioni di valore superiore ad Euro 20.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con "Parti Correlate" (per tali intendendosi quelle di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato), diverse da 2i Aeroporti S.p.A. e dalle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
- c) le seguenti operazioni, laddove non già incluse nel *business plan* approvato, sia con riferimento agli

importi sia in termini di tempistica:

- i) *capital expenditure* e costi di manutenzione (inclusi accordi o impegni ad effettuarli/sostenerli) di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 all'anno;
 - ii) operazioni di valore superiore ad Euro 150.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con 2i Aeroporti S.p.A. e/o con le società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
 - iii) operazioni di indebitamento finanziario a medio/lungo termine di qualunque genere per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
 - iv) rimborsi anticipati, ai sensi di contratti di finanziamento, superiori ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
 - v) rinuncia a qualunque diritto previsto da, modifica rilevante di termini e condizioni di e/o scioglimento/risoluzione di qualunque atto o documento relativo a, qualunque contratto di finanziamento;
- d) costituzione da parte della società di qualsivoglia vincolo, onere, gravame di natura obbligatoria o reale su qualunque asset, materiale o immateriale, della società (al di fuori della gestione corrente ovvero di quelli richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento) o il rilascio di qualunque garanzia e/o assunzione di qualsivoglia obbligo di indennizzo (al di fuori della gestione corrente);
- e) modifica dei principi contabili o prassi contabili;
- f) costituzione del comitato esecutivo, nomina e conferimento al Presidente di poteri diversi da quelli previsti per legge o dal presente Statuto nonché nomina e conferimento all'Amministratore Delegato di poteri diversi da quelli elencati nell'Allegato 1 al presente Statuto;
- g) acquisizioni di partecipazioni in altre società o enti (ivi incluse società direttamente controllate o partecipate), acquisizioni, trasferimenti e/o cessioni di aziende, rami d'azienda e/o asset, in ciascun caso per un importo superiore ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
- h) trasferimenti di partecipazioni in società direttamente controllate o partecipate;
- i) modifiche rilevanti della Convenzione con ENAC, del Contratto di Programma e/o di altri accordi che disciplinano il sistema tariffario aeroportuale;
- j) stipula, modifica o scioglimento di patti parasociali di cui la società sia parte;
- k) avvio del processo di quotazione della società e qualunque operazione ad esso connessa;

l) istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie, uffici, rappresentanze, sia in Italia sia all'estero;

m) conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della società per la partecipazione:

i) alle assemblee straordinarie di società ed enti partecipati, ad eccezione delle delibere strettamente necessarie a: (i) ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2447 e/o 2482 *ter* del Codice Civile ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile, (ii) ripristinare o preservare il rapporto debito/equity, o l'equity minima, ovvero altri *ratio* previsti dai *covenant* finanziari di cui ai contratti di finanziamento di cui la relativa società sia parte, e (iii) rimborsare l'indebitamento finanziario in scadenza, ove la società non disponga di risorse finanziarie sufficienti, e

ii) alle assemblee ordinarie di società ed enti partecipati aventi all'ordine del giorno:

1. la nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali e la nomina delle società di revisione;
2. la presentazione della domanda di ammissione a quotazione della relativa società e qualunque operazione ad essa connessa.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, nomina un Amministratore Delegato ed eventualmente un comitato esecutivo, delegando agli stessi proprie attribuzioni e determinando i limiti della delega.

L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno bimestrale.

TITOLO V

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 27

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano anche al o ai Vice Presidenti, nei casi di cui al precedente articolo 23.

La firma sociale e la rappresentanza della società possono essere conferite a procuratori speciali per determinati affari o categorie di affari.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 28

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Ai sensi del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze nominano rispettivamente un Sindaco. Il Sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, gli enti pubblici (o le società da questi controllate), sino a che mantengano la qualità di soci della Società, hanno facoltà di nominare un numero di Sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

La nomina degli altri Sindaci – ulteriori rispetto ai Sindaci nominati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché ai Sindaci eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile in conformità alla disposizione del precedente comma – è effettuata dall'assemblea ai sensi di legge.

Non partecipano al voto i soci che abbiano esercitato la facoltà di nomina dei Sindaci ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i parteci-

panti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Contestualmente, l'assemblea determinerà le modalità per il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

TITOLO VII

BILANCIO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E UTILI

ARTICOLO 29

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 30

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- la versione finale del bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 31

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

ARTICOLO 32

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, dedotta la quota da attribuire alla riserva legale e fatte salve le altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili e le necessità finanziarie della società, saranno distribuiti agli azionisti in conformità all'apposita delibera assembleare.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 33

La società può essere sciolta e messa in liquidazione nei casi e secondo le norme di legge.

In tutti i casi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria nomina in tale eventualità uno o più liquidatori e ne determina il numero, i poteri ed il compenso.

TITOLO IX

RECESSO

ARTICOLO 34

Non costituisce causa di recesso la proroga del termine della società.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

TITOLO X

COMPETENZA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 35

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende eletto il domicilio degli azionisti.

TITOLO XI

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 36

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi in materia.

Firmato:

Giuseppe DONATO

Francesco PENE VIDARI

Allegato 1

Poteri dell'Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato spettano tutte le attribuzioni del consiglio, con la conseguente assunzione della qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il potere di firma e di rappresentanza, anche nei rapporti istituzionali, con pubbliche amministrazioni e con enti, con facoltà di nomina e revoca di procuratori per singoli atti o categorie di atti, fatta eccezione per i poteri non delegabili ai sensi di legge e di statuto e per le materie di seguito espressamente indicate che restano, dunque, di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione (senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 25 in merito alle materie da approvarsi con la maggioranza qualificata ivi prevista):

- approvazione e modifica delle linee strategiche aziendali, dei master plan, dei business plan, dei piani pluriennali, del budget annuale;
- rimborsi anticipati ai sensi di contratti di finanziamento, superiori a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati;
- assunzione di lavoratori dipendenti non previsti nei budget annuali;
- acquisti, vendite, permuta, costruzioni, e ricostruzioni di immobili, ovunque siti;
- conclusione, risoluzione e rinnovazione di atti e contratti passivi che generano obbligazioni "di dare" e/o "di fare" a carico della società, di importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singola operazione;
- conclusione, modificazione e risoluzione di contratti di locazione di immobili se non previsti a budget;
- transazioni e conciliazioni di vertenze, anche fiscali, di qualunque tipo ed oggetto, in sede giudiziale o stragiudiziale, di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni singola operazione;
- assunzione, nomina e licenziamento di dirigenti;
- designazione di amministratori, sindaci e revisori delle società ed enti partecipati;
- conclusione di atti e contratti attivi il cui importo sia superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

- costituzione da parte della società di qualsivoglia vincolo, onere, gravame di natura obbligatoria o reale su qualunque asset, materiale o immateriale, della società (al di fuori della gestione corrente e di quelli richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento) o il rilascio di qualunque garanzia e/o assunzione di qualsivoglia obbligo di indennizzo (al di fuori della gestione corrente);
- decisioni di maggior rilievo in materia di organizzazione del lavoro derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimenti di rami d'azienda;
- operazioni di valore superiore ad Euro 20.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con "Parti Correlate" (per tali intendendosi quelle di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato), diverse da 2i Aeroporti S.p.A. e dalle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
- le seguenti operazioni, laddove non già incluse nel *business plan* approvato, sia con riferimento agli importi sia in termini di tempistica:
 - i) *capital expenditure* e costi di manutenzione (inclusi accordi o impegni ad effettuarli/sostenerli) di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 all'anno;
 - ii) operazioni di valore superiore ad Euro 150.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con 2i Aeroporti S.p.A. e/o con le società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
 - iii) operazioni di indebitamento finanziario a medio/lungo termine di qualunque genere per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
 - iv) rinuncia a qualunque diritto previsto da, modifica rilevante di termini e condizioni di e/o scioglimento/risoluzione di qualunque atto o documento relativo a, qualunque contratto di finanziamento.
- modifica dei principi contabili o prassi contabili;
- acquisizioni di partecipazioni in altre società o enti (ivi incluse società direttamente controllate o partecipate) e di partecipazioni consortili e di interessenze di qualunque tipo, anche se realizzate a mezzo di operazioni straordinarie, acquisizioni, trasferimenti e/o cessioni di aziende, rami d'azienda e/o asset;
- trasferimenti di partecipazioni in società direttamente controllate o partecipate e di partecipazioni consortili e di interessenze di qualunque tipo, anche se realizzati a mezzo di operazioni straordina-

rie;

- modifiche rilevanti della Convenzione con ENAC, del Contratto di Programma e/o di altri accordi che disciplinano il sistema tariffario aeroportuale;

- stipula, modifica o scioglimento di patti parasociali di cui la società sia parte;

- avvio del processo di quotazione della società e qualunque operazione ad esso connessa;

- istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie, uffici, rappresentanze, sia in Italia sia all'estero;

- conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della società per la partecipazione:

- i) alle assemblee straordinarie di società ed enti partecipati, ad eccezione delle delibere strettamente necessarie a: (i) ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2447 e/o 2482 *ter* del Codice Civile ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile, (ii) ripristinare o preservare il rapporto debito/equity, o l'equity minima, ovvero altri *ratio* previsti dai *covenant* finanziari di cui ai contratti di finanziamento di cui la relativa società sia parte, e (iii) rimborsare l'indebitamento finanziario in scadenza, ove la società non disponga di risorse finanziarie sufficienti, e

- ii) alle assemblee ordinarie di società ed enti partecipati aventi all'ordine del giorno:

- 1. la nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali e la nomina delle società di revisione;

- 2. la presentazione della domanda di ammissione a quotazione della relativa società e qualunque operazione ad essa connessa.

All'Amministratore Delegato viene conferita la delega alla comunicazione esterna e ai rapporti con la stampa, che sarà esercitata in coordinamento con il Presidente.

Firmato:

Giuseppe DONATO

Francesco PENE VIDARI

